

EDDYSTONE

LIGHTHOUSE NEWS



In consultazione il recepimento della IV Direttiva AML

Il 29 novembre il Dipartimento del tesoro, ha posto in consultazione lo schema di decreto legislativo ([documento integrale](#)) per il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, volto a rettificare la normativa nazionale, nonché ad emendare le disposizioni normative collegate alla materia. I commenti possono essere inviati entro il 20 dicembre 2016.

Tra le novità delle modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modificazioni e integrazioni) si rileva quanto già anticipato nei Workshop Eddystone aventi ad oggetto la IV Direttiva Antiriciclaggio.

In particolare si evidenzia che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private dovranno ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e

aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le dovranno fornire ai soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Inoltre le informazioni relative ai titolari effettivi saranno conservate in apposite sezioni ad accesso riservato del Registro delle imprese. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo da parte delle imprese sarà punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro). L'accesso sarà quindi consentito anche agli intermediari finanziari previo accreditamento.

I soggetti obbligati applicheranno misure di adeguata verifica della clientela semplificate in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo. A tale riguardo si possono considerare a basso rischio: società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato; pubbliche amministrazioni; clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, tra cui gli Stati membri dell'UE.

Infine si rileva che i soggetti obbligati dovranno conservare i documenti, i dati e le informazioni utili all'espletamento di indagini su operazioni di riciclaggio, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. Il legislatore non fa più riferimento all'archivio unico informatico, ma rimanda alle Autorità di vigilanza di settore, la possibilità di adottare disposizioni specifiche per la conservazione delle suddette informazioni in archivi informatizzati.

A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza

In tema di Responsabilità Sociale d'Impresa Eddystone anche quest'anno ha deciso di devolvere un contributo all'associazione [ActionAid](#).

ActionAid è un'organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, povertà e dell'esclusione sociale.

Da oltre 40 anni sono a fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali.

Adottate anche Voi un bambino a distanza e con meno di 1 euro al giorno (25 euro al mese) cambierete il suo futuro e quello della sua comunità.



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Vengono chiariti i limiti entro i quali l’attività di *social lending* può essere svolta nel rispetto delle regole sulla riserva di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico”

Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19/11/2016 sono state pubblicate le disposizioni di Banca d’Italia per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche ([link al documento](#)).

Secondo quanto sottolineato dalla stessa Banca d’Italia, l’obiettivo principale dell’intervento è il rafforzamento dei presidi a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti non bancari.

Il provvedimento si articola in 10 sezioni, tra cui disposizioni sul prestito tra privati e sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, mediante emissione di strumenti finanziari, presso i soci e presso i dipendenti, delle società finanziarie e nell’ambito di gruppi.

Banca d’Italia coglie l’occasione per ribadire il divieto per i soggetti diversi dalle banche di effettuare la raccolta di fondi a vista, precisando, con lo scopo di impedire un aggiramento del suddetto divieto, che tale forma di raccolta include non solo quella rimborsabile su richiesta del depositante immediatamente o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche la raccolta per cui è previsto un termine di preavviso più lungo se il soggetto che ha raccolto i fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante conte-

stualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine di preavviso.

Per quanto riguarda gli aspetti innovativi, le disposizioni si soffermano in particolar modo sul c.d. “prestito sociale” e sul *social lending*.

In merito alla disciplina del “prestito sociale”, ossia della raccolta del risparmio effettuata dalle società presso i propri soci, si distingue tra le società cooperative e quelle diverse dalle cooperative.

Se per queste ultime non è previsto alcun limite al ricorso di tale tipo di autofinanziamento, al contrario, per le società cooperative con più di 50 soci è stabilito un limite quantitativo massimo corrispondente a tre volte il patrimonio della società, innalzabile fino a cinque volte il patrimonio in determinate circostanze.

Inoltre, per accrescere la consapevolezza sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale, sono introdotti alcuni obblighi di trasparenza, quale la previsione di includere determinate informazioni nel regolamento del prestito, il quale deve essere predisposto dall’organo ammini-

strativo e approvato dall’assemblea dei soci.

Le disposizioni sulla raccolta del risparmio presso soci sono riassunte in una tabella contenuta nell’allegato B al provvedimento.

Il secondo aspetto rilevante riguarda il *social lending* (o *lending based crowdfunding*), ossia lo strumento attraverso il quale i soggetti interessati possono richiedere a potenziali finanziatori, tramite piattaforme *on-line*, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

A riguardo le disposizioni forniscono chiarimenti sui limiti entro i quali l’attività può essere svolta nel rispetto delle regole sulla riserva di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, la quale è vietata in linea di principio sia ai gestori sia ai prenditori fatte salve le eccezioni previste.

Resta, invece, ferma la possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di *social lending* tramite portali *on-line*.

Le nuove disposizioni **entreranno in vigore il 1° gennaio 2017**.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUl
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUl del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



“Quanto stabilito dalla Consob nella raccomandazione mira a tutelare l’investitore retail per quanto concerne la distribuzione di strumenti finanziari nel caso particolare in cui gli strumenti si caratterizzano per una intrinseca minore liquidità oppure vengano distribuiti dagli stessi intermediari che li emettono”

Distribuzione di prodotti finanziari: raccomandazioni Consob

È stata emanata da Consob in data 18 ottobre 2016 una raccomandazione che riguarda la distribuzione di strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale ([Comunicazione n. 0092492](#)).

Quanto stabilito dalla Consob nella raccomandazione mira a tutelare l’investitore retail per quanto concerne la distribuzione di strumenti finanziari nel caso particolare in cui gli strumenti si caratterizzano per una intrinseca minore liquidità oppure vengano distribuiti dagli stessi intermediari che li emettono.

Infatti, l’asimmetria informativa in cui versa il cliente retail rispetto all’intermediario spesso determina l’assunzione di decisioni di investimento non consapevoli, soprattutto quando l’intermediario che distribuisce il prodotto finanziario è lo stesso soggetto emittente. Questo comporta che l’operazione di negoziazione è sbilanciata al perseguimento degli interessi dell’intermediario piuttosto che a quelli del cliente.

Consob ritiene che l’accesso degli strumenti finanziari emessi dagli intermediari alla negoziazione su sedi multilaterali di negoziazione, ossia mercati regolamentati o MTF, possa garantire maggiore tutela

degli investitori, avviando in parte al problema dell’asimmetria informativa.

Detto ciò, Consob intende raccomandare gli intermediari sull’importanza di dotarsi di sistemi e procedure che presentino adeguati livelli di trasparenza ed efficienza, in grado di assicurare al cliente retail di prendere una decisione di investimento il più possibile informata. Per questo motivo, Consob raccomanda gli intermediari di avvalersi di una sede di negoziazione multilaterale (mercato regolamentato o MTF) al fine di consentire, attraverso la predisposizione di adeguate procedure e strumenti operativi, al soggetto che emetta strumenti finanziari di immettere sul sistema una proposta di vendita pari all’intero ammontare dell’emissione, sia direttamente che per il tramite di un diverso intermediario incaricato. Al tempo stesso, dovrebbe essere consentito ai partecipanti al mercato, di immettere proposte in acquisto, in esecuzione o in relazione ad ordini di clienti, oppure per esigenze patrimoniali proprie, secondo le modalità ordinarie di immissione e gestione delle proposte attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni, rispettando le rego-

le di esecuzione non discrezionali adottate dalla sede di negoziazione per l’ordinaria operatività del mercato secondario.

Consob raccomanda, inoltre, di scorporare dal prezzo di negoziazione di uno strumento finanziario la componente funzionale alla remunerazione dell’attività dei distributori, cosicché i clienti che accedono alla sede di negoziazione multilaterale abbiano la possibilità di non usufruire del servizio di collocamento e non ne debbano sostenere il costo. Per tale motivo si raccomanda ai gestori delle sedi di negoziazione di predisporre procedure idonee a consentire la distribuzione diretta dei prodotti finanziari sulle proprie piattaforme. Qualora i gestori non intendano adeguarsi alla suddetta raccomandazione sono tenuti ad informarne l’autorità di vigilanza nel più breve tempo possibile.

Gli intermediari che ritengano di non avvalersi di una sede di negoziazione multilaterale per l’intero ammontare o per una parte delle emissioni, dovrà valutare, sotto la propria responsabilità, che il processo di distribuzione in concreto adottato rispetti adeguate condizioni di trasparenza e di efficienza.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della

direttiva AIFM impone alle SGR di assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Infine anche il d.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti impone all'ODV231 di erogare della formativo diretta al personale interno in ordine alle modalità di applicazione del modello organizzazione, gestione e controllo (cd. MOG).

Eddystone tramite la propria attività di studio e ricerca, progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") per-

sonalizzati per rispondere alle specifiche esigenze del singolo Intermediario.

Inoltre Eddystone collabora coi principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipazione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Infine Eddystone anche nel 2017 organizzerà una serie di workshop gratuiti di Eddystone diretti agli operatori del settore bancario-finanziario avente ad oggetto i seguenti temi:

- IV Direttiva Antiriciclaggio
- Market abuse regulation
- MiFID 2



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Scheda di approfondimento per gli abbonati:
"Le linee guida ESAs sull'approccio basato sul rischio nei controlli antiriciclaggio"

Eddystone ringrazia i 100 partecipanti al Workshop Outsourcing del 24/11/2016



Buone Feste da Eddystone!

*Il 7-8-9 dicembre
Eddystone
resterà
chiusa*



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su

